

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 2003 di martedì 09 settembre 2008

Il punto sulle aziende a rischio di incidente rilevante

Il rischio di incidente rilevante di un'azienda è caratterizzato da bassa probabilità ma danni potenziali gravissimi. I riferimenti normativi, l'obbligo del rapporto di sicurezza, il piano di emergenza esterno e la popolazione coinvolta.

Publicità

Nel n. 136 del primo settembre 2008 "ARPAT news", pubblicazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), fa il punto sulla presenza delle **aziende a rischio di incidente rilevante** in riferimento alle normative di legge e ai compiti dell'Agenzia stessa.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Nella pubblicazione si ricorda, ad esempio, che il rischio di incidente rilevante di un'azienda è caratterizzato "da una **probabilità di accadimento molto bassa ma danni potenziali gravissimi** con conseguenze anche fuori dal perimetro dello stabilimento".

Tale concetto di rischio è contenuto nella Direttiva 96/82/CE - così come modificata ed integrata dalla Direttiva 2003/105/CE ? "ed è strettamente connesso alla presenza in azienda (per vari scopi: stoccaggio, utilizzo, produzione) di sostanze pericolose". Queste direttive, che a partire dalla direttiva 82/501/CEE sono state chiamate "**Direttive Seveso**" in relazione al tristemente noto incidente del 1976, sono state recepite dal D.Lgs. 334/99 e dal D.Lgs. 238/05.

Uno stabilimento sarà assoggettabile alla "Direttiva Seveso" "se detiene o utilizza sostanze pericolose al di sopra di soglie quantitative esattamente definite dalla normativa":

- per gli stabilimenti di "**fascia inferiore**", cioè con "quantità di sostanze inferiori alle soglie di cui all'All. 1 parti 1 e 2 colonna 3 ma superiori alle soglie di cui all'All. 1 parti 1 e 2 colonna 2", si applicano le disposizioni relative agli articoli 6 e 7 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. con "obbligo per i gestori di redigere e inviare a vari enti, fra cui i Comuni, Notifica e Scheda di informazione alla popolazione, di dotarsi di una idonea analisi dei rischi di incidente rilevante, di adottare una Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il Sistema di Gestione della Sicurezza";
- per gli "**upper tiers** o **art. 8**", cioè per gli stabilimenti che eccedono le soglie di quantità di sostanze sopra richiamate è anche prevista, in aggiunta agli obblighi dell'articolo 6, la redazione di un Rapporto di Sicurezza".

Con l'emanazione del D.Lgs. 238/05, inoltre, l'obbligo di redigere un Piano di Emergenza Esterno (PEE) vale anche "per stabilimenti in art. 6 oltre che per gli impianti di cui gli art. 8".

L'articolo 22 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. disciplina i compiti delle Regioni e dei Comuni in merito all'**informazione alla popolazione**, residente nei comuni con presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

In particolare, continua il documento dell'ARPAT, la "Regione provvede affinché il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 sia accessibile alla popolazione interessata, eventualmente privato delle informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale".

Inoltre i Comuni in cui sono localizzati gli stabilimenti soggetti a notifica devono "portare tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore, utilizzando la Scheda di informazione alla popolazione (All.V D.Lgs 334/99 e

s.m.i.)" e fornire, alle persone che possono essere coinvolte dagli effetti degli incidenti ipotizzati, le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare.

L'articolo 23 del [D.Lgs 334/99](#) e s.m.i. precisa che la popolazione interessata deve essere messa in grado di **esprimere il proprio parere** nei casi di:

- elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti (in riferimento a quanto contenuto nell'articolo 9);
- **modifiche** di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio (in riferimento a quanto contenuto nell'articolo 10), quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio;
- creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.

Il **Piano di Emergenza Esterno** (PEE), predisposto dal Prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, ha lo scopo di:


- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
 - mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
 - in informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;
 - provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
- Per questo piano "vige l'obbligo di riesame triennale e revisione a seguito di modifiche dello stabilimento".

Se l'applicazione della "Direttiva Seveso" dipende dalle soglie di quantità di sostanze pericolose detenute dalle aziende è tuttavia doveroso, "considerare il **rischio potenziale di incidente** legato ad un'azienda che detenga ed utilizzi sostanze pericolose in quantità comunque significative anche se numericamente al di sotto delle quantità limite definite da tale normativa".

Il documento dell'ARPAT - alla luce dell'elevata frequenza di incidenti anche gravi in stabilimenti che non ricadono sotto la Direttiva - si auspica che in futuro siano poste "le premesse per una futura estensione dell'approccio al concetto di rischio di incidente rilevante anche a stabilimenti che per tipo di attività, sostanze detenute e condizioni al contorno presentano una specifica criticità incidentale".

- [ARPAT news n. 136, 1 settembre 2008](#) (formato PDF, 649 kB).

- [Stabilimenti in Toscana tenuti alla presentazione di notifica e alla presentazione di rapporto di sicurezza](#) (aggiornamento: maggio 2007).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it